

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti degli artt. 27-52 c.p.a. disposta dal Tar Lazio, Roma, sez.3 Bis, RG 9321/2023, Ordinanza n.14747/2023, nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti proposti da Serafina Maria ASTORINO c/Ministero dell'Istruzione e del merito.

e avente ad oggetto l'**annullamento, con il ricorso introduttivo:**

- *dell'esito delle prove (doc. ti 1 e 2) relative alla prova selettiva "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499), (GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020" (doc.3), così come modificato dalle "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106" (doc.4),*
- *degli ignoti verbali della Commissione giudicatrice recante i risultati della prova pratica e i sottocriteri per la valutazione delle prove,*
- *nonché di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e connesso ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente ad essere utilmente collocata nella graduatoria da approvare, nella predetta selezione pubblica..."*

con i **motivi aggiunti**, invece, è stato chiesto l'annullamento

della graduatoria relativa alla prova selettiva "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499), (GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020", pubblicata in data 22.6.2023 (doc.11, segue fascicolo ricorso TAR)

- *del verbale n. 2 del 7.3.2023, conosciuto in data 4.7.2023 (doc.12) dove è stato riportato che "PROVA NON VISIONABILE poiché IL FILE RISULTA PROTETTO DA PASSWORD INSERITA DAL CANDIDATO".*

- dell'esito delle prove (doc. ti 1 e 2) relative alla prova selettiva "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499), (GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020" (doc.3), così come modificato dalle "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106" (doc.4),
- nonché di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e connesso ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente ad essere utilmente collocata in graduatoria nella predetta selezione pubblica.

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione a riesaminare l'elaborato della ricorrente, ovvero prevedere una sessione ad hoc per la ripetizione della prova pratica, ai fini del suo inserimento nella graduatoria finale con il risultante punteggio complessivo."

MOTIVI DI IMPUGNATIVA DEL RICORSO INTRIDUTTIVO

Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del bando concorsuale.

Violazione della *lex specialis* ed eccesso di potere per aver erroneamente giudicato in relazione alla prova pratica, rilevante ai fini del punteggio complessivo.

Difetto di motivazione.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità nei presupposti.

Eccesso di potere per insufficiente attività istruttoria, contraddittorietà di valutazione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Violazione dell'art. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 L. 241/'90 e del principio di uguaglianza.

Illogicità e sviamento.

Violazione dell'art. 97 Cost.

La ricorrente non ha potuto visionare l'elaborato dove ha riportato il punteggio di 0/100.

Tuttavia, la valutazione risulta manifestamente errata, in quanto non è logico che una candidata che ha riportato giudizi lusinghieri nelle altre prove, addirittura riporti il punteggio di 0/100 in ben 4 ambiti in cui si componeva la prova pratica.

La valutazione della Commissione appare risibile, manifestamente illogica e resa a seguito di una procedura valutativa oscura e lacunosa in palese violazione dei principi di buona e corretta amministrazione.

Se la Commissione avesse correttamente valutato l'elaborato di cui alla prova pratica, l'Arch. Astorino avrebbe certamente superato la prova selettiva in esame, per l'ulteriore considerazione che le sarebbe bastato riportare il voto minimo di 74/100 (66/100 risultato prova orale).

La ricorrente lamenta la svista vistosa e grossolana compiuta dalla Commissione, nonché l'insufficienza motivazionale a sorreggere un voto così negativo e sfavorevole. Seppure trattasi dell'esercizio di un potere di natura tecnico – discrezionale, deve ugualmente porsi un'adeguata e sufficiente giustificazione idonea a rendere **chiare e trasparenti** le ragioni della valutazione espletata e del giudizio espresso rispetto al punteggio attribuito in ordine alla prova pratica.

Ciò, in quanto l'utilizzo di modalità telematica e digitale ha certamente potuto danneggiare il file viziando, quindi, la prova pratica.

Palese, quindi, il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e la violazione della *lex specialis* che inficiano i provvedimenti impugnati.

Si censura, perciò, il giudizio negativo anche sotto il profilo della totale mancanza di adeguata esternazione motivazionale con riferimento al giudizio negativo reso in assoluta libertà e non corrispondente al vero; la valutazione della prova pratica è stata eseguita in maniera frettolosa e superficiale e con il solo chiaro ed unico intento di "scremare" la lunga pletora di candidati.

L'onere motivazionale può ritenersi assolto solo allorché, indipendentemente dalla formula adoperata, la stessa consenta, seppure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti degli elementi riscontrati che hanno determinato il giudizio negativo numerico espresso, ma qui sono del tutto carenti anch'essi e si richiede alla ricorrente (ed al Collegio) un vero e proprio atto di fede nella legittimità dell'operato della commissione!

L'esigenza è tanto più evidente in presenza di un esame (come quello in oggetto) che implica una correlazione tra tutti gli ambiti che componevano la prova pratica, onde è così permesso al Giudice la ricostruzione dell'iter logico che ha guidato la Commissione ad esprimere il proprio giudizio negativo.

Seppure la motivazione può ritenersi insita nei punteggi purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa, la ricorrente non può ancora comprendere da quali elementi la Commissione abbia tratto il convincimento che non sia risultata sufficiente ad almeno un ambito dei quattro che componevano la prova pratica.

La valutazione negativa espressa, se pure può valere a esternare la conclusione alla quale è pervenuto chi ha proceduto alla valutazione, non risulta logica e razionale, con grave carenza e insufficienza dell'apparato motivazionale posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Tanto è quanto desumibile dai principi costituzionali di trasparenza e buon andamento cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi e che esigono che sia sempre garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni.

Tale inosservanza concretizza anche un'ipotesi di ingiustizia manifesta, vista l'oggettiva impossibilità di accertamento a posteriori dell'iter logico a cui si è attenuta (o avrebbe dovuto attenersi) la commissione, impedendo così di individuare le illegittimità o contraddittorietà da porre a fondamento di ulteriori censure da sollevare in sede giurisdizionale.

Infatti, la P.A. violando la *lex specialis* contenuta nell'Avviso pubblico ovvero applicandola in maniera arbitraria e disparitaria tra i vari candidati, ha riconosciuto un punteggio davvero negativo alla ricorrente che non le ha consentito di superare le prove.

In definitiva, la valutazione del punteggio di 0/100 in relazione alla prova pratica è errata ed illegittima ed in palese violazione dei fondamentali principi di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Per giurisprudenza costante, la ripartizione del punteggio tra le diverse categorie dei titoli da parte della *lex specialis* costituisce, infatti, il frutto di valutazioni di natura

discrezionale da parte dell'amministrazione che bandisce la procedura; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge, secondo costante affermazione della giurisprudenza, al sindacato di legittimità del G.A., **salvo che nello stesso emergano macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (ex pluris: TAR Lazio, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 12699).

MOTIVI DI IMPUGNATIVA DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.

1.

Eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità.

Violazione dell'art. 97 Cost. sui canoni di buona e corretta amministrazione.

Violazione del principio di par condicio.

Motivazione illogica ed errata.

Difetto di istruttoria.

La ricorrente ha documentato che l'inserimento della password che ha comportato la mancata valutazione della prova non è addebitabile alla stessa e, del resto, la P.A. avrebbe potuto e dovuto, tramite gli operatori incaricati di assistere la Commissione, accorgersi del malfunzionamento del computer riguardo la prova pratica o, quantomeno, copiare il file e inviarlo su pc per provvedere alla correzione.

In ogni caso, la presunta impossibilità di inviare il file originario a causa dell'errore "Accesso file negato" non è – nuovamente – riconducibile ad un eventuale e presunto inserimento di una password da parte della candidata ma, piuttosto, alle abilitazioni fornite al file medesimo.

Tuttavia anche tale problematica era agevolmente risolvibile da un tecnico informatico come chiarito dal professionista che ha redatto la consulenza tecnica.

E' palese l'illegittimità dell'esclusione della ricorrenti dalla graduatoria essendo questa derivata dal malfunzionamento dei computer assegnatole che ha determinato la cancellazione di risposte scritte: il regolare funzionamento dei computer non è stato verificato dai tecnici né prima, né durante, né dopo la prova, né è stata documentata l'impossibilità, anche a fronte dell'inserimento di una password da parte della candidata, della P.A. di provvedere comunque alla correzione dell'elaborato.

Sono stati violati dunque i principi di trasparenza, correttezza e buona amministrazione.

Sarebbe illegittimo ed ingiusto porre a carico dei candidati le conseguenze del malfunzionamento del computer e del sistema informatico quando chi era preposto al relativo controllo non lo ha esercitato e non ha adottato i necessari rimedi.

L'Arch. Astorino ha documentato come le anomalie del personal computer non siano addebitabili alla stessa e le censure sono assistite da un principio di prova (la consulenza tecnica).

In ogni caso, la causa del problema tecnico verificatosi durante l'esame della ricorrente è addebitabile alla P.A., laddove non è imputabile alla ricorrente alcuna imperizia o negligenza

Autorevole indirizzo del Consiglio di Stato ha chiarito che, in caso come quello che ci occupa, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque prevedere una sessione ad hoc per la ripetizione della prova, anziché rifiutare di correggere l'elaborato ed escludere la ricorrente dalla possibilità di potersi utilmente collocare in graduatoria.

Tanto più che, come si desume dalla documentazione in atti:

- la responsabilità di inserimento di password non è addebitabile alla ricorrente
- il personale tecnico informatico avrebbe potuto comunque visionare il file

In ogni caso, il Consiglio di Stato ha affermato che l'amministrazione deve ripetere la prova se la causa del problema tecnico verificatosi durante l'esame sia rimasta ignota.

L'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche ha comportato la violazione della par condicio dei partecipanti, sicché andava disposta la ripetizione della prova e, ove ciò avesse comportato il superamento della soglia minima di ammissione fissata in punti 70,00, l'ammissione in soprannumero.

E' ovvio, peraltro, che il voto della prova pratica ha influenzato la Commissione che ha assegnato un voto non sufficiente alla prova orale, proprio perché anche ottenendo un buon punteggio alla prova orale la ricorrente non sarebbe risultata vincitrice proprio per il voto di 0 riportato alla prova

Il ricorso sopraindicato, a seguito dell'Ordinanza n. 14747/2023 del Tar del Lazio, sede di Roma, è notificato per pubblici proclami a tutti i 312 candidati collocati all'interno della graduatoria finale, pubblicata in data 22.6.2023, relativa al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499), (GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020”, pubblicata in data 22.6.2023”.

Si riportano di seguito le posizioni e i nominativi dei candidati, soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate eventualmente controinteressati all'accoglimento delle spiegate domande:

- 1 Cirinnà Chiara
- 2 Cacace Daniela
- 3 Casaburi tiziana
- 4 Tagliacollo Emma
- 5 Di Tommaso Alessandra
- 6 Romanò Chiara
- 7 Montanari Noemi
- 8 Di Costanzo Maria Lucia
- 9 Pettinato Serena
- 10 De Bonis Alessandro
- 11 Fontana Maria Valentina
- 12 Di Majo Fabiana
- 13 RAIMONDI ELENA
- 14 Perna Jessica
- 15 Di Bella Vito
- 16 Coppo Alberto
- 17 Bistacchia Laura
- 18 Gesuelli Fabrizio
- 19 Menchella Monica
- 20 Di Miceli Enrica
- 21 Sozio Margherita
- 22 Fresiello Michela
- 23 Santilli Laura
- 24 Batisti Federica
- 25 D'ercole Patrizia
- 26 Gatto Sara
- 27 DI FRANCO CORINNA
- 28 ROCCO MARIA
- 29 Riezzo Francesco
- 30 Buzzone Alice
- 31 Formisano Valentina
- 32 Palombo Alessia
- 33 Marchegiani Walter

34 Bernardini Viviana
35 Bacciarlini Maria
36 Nelli Benedetta
37 D'EMILIO MATTEO
38 Delli Paoli Marco
39 MADDALONI GIANDOMENICO

40 Di Odoardo Barbara
41 Cestroni Lavinia
42 D'UFFIZI RAISSA
43 Fusco Valentina
44 Sgarbiamella flavia
45 DEL GIUDICE GRAZIA
46 Faraci Chiara
47 BEDINI PIERFRANCESCA
48 Campagna Giulia
49 GIORGI ELEONORA
50 ANSELMi CECILIA
51 Gargiulo Maria Grazia
52 Beccarini Elisa
53 CRISCUOLO DAVIDE
54 Cassibba Aurora
55 Cuomo Annabella
56 genua
57 Graziani Valentina
58 CODISPOTI CHIARA
59 Conte Concetta
60 Foresi Valeria
61 Milani Fabrizio
62 Inglese Laura
63 Riciputo Anna
64 ANSELMi CHIARA
65 Campoli Fabio
66 DI NATA MAURIZIA
67 Barbanera Alice
68 Bartoli Marina
69 Bignardi Azzurra
70 Di Palma Valeria
71 Venturini Sandro
72 D'Agostino Barbara
73 Gherarducci Federica
74 Petrassi Giulia
75 Iacò Giulia
76 Ionta Chiara
77 Ducatelli Chiara
78 SGARRELLA ANNA

80 Lollobattista Valeria

81 Maggi Martina
82 Ferraro Valeria
83 FRANCESCHI ILARIA
84 FEDERICI SIMONE
85 NISTI STEFANO
86 Paone Sara Immacolata
87 Lacroce Maria Grazia
88 Cattuzzo Marilena
89 Vannucci Elisabetta
90 pallottini cecilia
91 Ferrari Anna
92 Lucidi Silvia
93 DE IULIIS FRANCESCA
94 di carlo marilisa
95 Cecamore Stefano
96 Soccorsi Clara
97 Causapruna Valentina
98 Fiorenza Giulia
99 Cesaretti Riccardo
100 Giannetti Chiara
101 D'Ascola Valerio
102 Fanara Flavia Carla
103 Cancelliere Sara
104 Barbagallo Emanuele
105 VETROMILE TANIA
106 Di Manno Aurora
107 Bufalini Stefano
108 Castellani Cristina
109 CARAMAZZA CHIARA
110 Biondi Mario
111 LUCHETTI CHIARA
112 Perrone Antonietta
113 quaglia eugenia
114 FACCIA ALBERTO MARIA
115 Grandinetti Lara Elisa
116 Cristofaro Mario
117 Bucci Silvia

118 Beccia Nicoletta
119 Musolino Nunziata Francesca
120 Celletti Paola
121 Reanda Emanuela
122 Biscetti Giorgio
123 Bude Kerstin Birgit
124 Giusti Laura
125 DI PASQUALE DAVID
126 NARDELLI ELISABETTA
127 PAOLELLA CLELIA
128 Diociaiuti Paolo

129 pontremoli valeria
130 Angelotti Eleonora
131 Del Vecchio Alessia
132 GRISPIGNI LAURA
133 Tornitore Alfonso
134 iozia francesca
135 CAPPARELLI GIUSEPPE
136 Ursillo Vincenza
137 Brandinelli Giulia
138 BIANCHI LIDIA
139 Cibati Stella
140 Ferrarese Francesco
141 Goretti Laura
142 Bichiri Carlotta
143 Goglia Ilaria
144 Loffredi Vanessa
145 De Luca Miriam
146 Leonetti Stefania
147 Maccioni Elena
148 Catalano Angelamaria Grazia
149 GAROFALO CLAUDIA
150 Monteleone Stefania
151 Casale Cinzia
152 Spiriti Valentina
153 Ingala Elio Lucio Bruno
154 Campaci Caterina

155 CARDUCCI FEDERICA
156 Castroni Martina
157 Rizza Giorgia
158 Tedeschi Stefano
159 D'Onorio Valentina
160 Ciaccia Laura
161 ceccarelli chiara
162 Marcucci Martina
163 Di Francesco Sarah
164 Accardi Roberta
165 Morgante Elena
166 Giccone Giuseppe
167 Guitarrini Cristiano
168 Pergamo Luigi
169 DE VIVO VALENTINA
170 CALTAGIRONE ELEONORA
171 Pantone Roberta
172 LUCCIOLA CLAUDIA
173 Ferrini Fabiana
174 De Gregorio Tania
175 Benigno Mary Louisa
176 Giardina Lucia

177 Caniglia Valeria
178 FIOCCO FEDERICA
179 Castelli Fabio
180 VITI VELIA
181 Balduani Francesca
182 Marino Emanuela
183 D'Antonio Vincenza
184 Vaccaro Serena
185 PITOCCHI FRANCESCA 07
186 Di Francescantonio Sara
187 aniceto chiara
188 Coppola Margherita
189 Di Cerbo Roberta
190 Cavicchioli Claudia
191 Mennini Daniele
192 BENVENUTO OTTORINO

193 Ruocco Roberta
194 CARROCCIO MARIA GIUSEPPINA
195 CHINNO MICHELE
196 FLAMINI CLAUDIA
197 Arrigo Maria Carla
198 Farina Marta
199 Paciullo Annalisa
200 CASTEGINI VALENTINA
201 FERRO MARGHERITA MARIA
202 Gaggiotti Eleonora
203 Murgioni Ambra
204 Cesare Giuseppina
205 Di Matteo Angela Tabata
206 CHINI ALESSANDRO
207 Speziale Rita
208 CAPICOTTO ANNA
209 Schmid Alessandra
210 Nera Valentina
211 Caira Luana
212 Gianetti Laura
213 Orrei Marta
214 Galloppa Alessandra
215 De Rosa Claudia
216 D'Argenio Valentina
217 Galasso Sara
218 De Vita Catia
219 Onorati Antonio
220 AGNOLONI CAMILLA
221 Cavallaro Jacopo Francesco
222 COTRONEO GIUSEPPE
223 GIUSTO NATALA
224 Vatteroni Enrica

225 Faraci Alice
226 De Marinis Francesca
227 Iovine Francesca
228 Di Palma Stefano
229 Agati Dario

230 BOCCONI MARTINA
231 Gardini Nadia
232 Marano Federica
233 Marzi Giorgia
234 Attolini Lorenzo
235 Lombardo Mattia Andres
236 Andreozzi Giorgia
237 Mirti Alice
238 FILIPPUCCI DANIELE
239 Gioia Carlotta
240 Cerroni Giulia
241 Schina Daniela
242 ANGELETTI ELEONORA MARIA
243 Iozzino Antonietta
244 Conte Francesca
245 SENESI MAURA
246 Gallinari Valentina
247 Rossi Emanuela
248 DE LORENZI ALESSANDRO
249 CHIEPPA GIOVANNA
250 Gastaldi Silvia
251 D'Agostino Anna
252 Danesh Naid
253 FIGRI PAOLO
254 Coulibaly Laura
255 Pettinari Giulia
256 Chianetta Ignazio
257 Giella Gioia Martina
258 DI MANNO LAURA
259 Modica Andrea
260 barbi elena
261 Consalvi Chiara
262 Giulianelli Lavinia Maria
263 OTTOCENTO LARA
264 D'amato Emilia
265 Beneventi Sara
266 LIBERACE LUCIA
267 Leo Cristina
268 Dondini Federica

269 Casale Ilma
270 Bastianiello Jeremy
271 Raciti Valentina

272 TINTARI CARLA
273 amadio massimo
274 Targusi Francesco
275 Stabolone Francesca
276 ZYTKO ANGELIKA JANINA
277 Cencioni Amalia
278 Gismondi Francesco
279 Trapani Sara
280 Di Summa Natascia
281 Iannetta Orazio
282 Beneduce Valentina
283 CRISCUOLO AMELIA
284 Genovese Alessandra Maria
285 Brignone Ilaria
286 COPPOLA ANNA
287 Sposito Sara
288 Negro Alessandra
289 Narducci Carlo
290 CHIODI VERONICA
291 Pitzalis Melissa
292 Pagnotta Giorgia
293 PONTECORVO SARA
294 CARAPELLUCCI CHIARA
295 Correale Valeria
296 Di Clemente Federica
297 Piciollo Elisabetta
298 Franceschini Erika
299 Mariottini Michela
300 Monteverde Franco
301 BERLETTANO SAMANTHA
302 Cirilli Martina
303 Stifini Valerio
304 d'amico silvia
305 PONTI LAURA
306 Nacchia Martina
307 Velpi Claudia

308 Bisozzi Francesca
309 Salghetti Drioli Benedetta
310 Polinori Valentina
311 Bruno Mario
312 DELAUNAY MARIE CECILE JEANNE

I candidati, soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate possono seguire lo svolgimento del processo consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. All'occorrenza, **possono costituirsi in giudizio con le modalità e termini di legge,**

tenendo presente che il giudizio è pendente presso il Tar del Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis, RG 9321/2023.

Roma, 5 ottobre 2023

Avv. Antonio Cortese

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione V del TAR Lazio, Roma, del 5/10/2023 n. 14747/2023 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.